

REGIME PATENT BOX E CONFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFERIMENTO DELLA CD. PENALTY PROTECTION

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 276/2023

- ✓ Con l'istanza di interpello in esame vengono richiesti dalla società istante Alfa (società conferitaria) all'Agenzia Entrate alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di trasferimento, nell'ambito di un conferimento d'azienda, della cd. penalty protection in relazione all'opzione per il (vecchio) regime di Patent Box (PB) esercitata dalla società Beta (soggetto conferente) per l'utilizzo indiretto dei beni agevolabili (nel caso di specie, brevetti e know how).
- ✓ In particolare, la società Beta, una volta decorso il primo quinquennio (2015-2019), in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico 2021, anno d'imposta 2020) aveva nuovamente esercitato l'opzione per il regime di Patent Box con riguardo al periodo 2020-2024 optando per il regime di autoliquidazione di cui all'art. 1, comma 37 e segg., Legge 190/2014; contestualmente a ciò, la società Beta, nella medesima dichiarazione, aveva altresì esercitato l'opzione per il regime degli oneri documentali (cd. «opzione OD») ex art. 4, D.L. 34/2019, compilando la casella 2 del riquadro OP21 e attestando dunque il possesso della idonea documentazione in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 2019/658445. Per tale via la società Beta avrebbe potuto beneficiare, in caso di contestazione da parte dell'Agenzia Entrate in merito all'autonoma quantificazione del beneficio PB, dell'effetto disapplicativo delle sanzioni amministrative tributarie ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, D.L. 34/2019 (penalty protection).
- ✓ L'Agenzia Entrate, dopo aver precisato in via preliminare che la società conferente Beta, avendo optato nel modello Unico 2021 (anno 2020) per il regime PB unitamente all'esercizio dell'opzione OD, avrebbe potuto beneficiare della penalty protection fino alla scadenza naturale del regime quinquennale PB, costituendo infatti la penalty protection parte integrante dell'agevolazione stessa più che rappresentarne una autonoma opzione, conferma, richiamandosi altresì alla precedente C.M. 11/E del 2016, che, per effetto del conferimento d'azienda, al trasferimento del regime PB dalla società conferente Beta alla società conferitaria Alfa consegue, in capo a quest'ultima, la possibilità di beneficiare della penalty protection per tutta la durata residua dell'agevolazione in esame.

